



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 27 aprile 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di VENEZIA**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 28/2023 - Modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza

Facendo seguito al quesito del 1° marzo 2023, con il quale, in considerazione delle previsioni dell'art. 3, comma 2 del Regolamento FPC, si chiedono alcuni chiarimenti in merito all'attribuzione dei crediti formativi delle attività e-learning, si osserva quanto segue.

L'art. 3, comma 2 del Regolamento FPC prevede che:

- le attività formative a distanza debbano essere erogate mediante piattaforme informatiche che siano in grado di tracciare gli accessi, i tempi di fruizione dell'attività formativa e che adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del discente;
- la piattaforma deve prevedere appositi momenti di verifica della presenza, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall'utente;
- ai fini dell'attribuzione di crediti formativi per la partecipazione agli eventi e-learning il discente deve rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza.

Pertanto, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, diversamente da quanto avviene per le attività svolte in presenza, i crediti formativi sono conseguiti solo se il discente ha risposto ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza somministrate nel corso dello svolgimento dell'evento.

Il regolamento FPC non contiene indicazioni puntuali in merito al numero e alla distribuzione temporale dei test di verifica da inserire all'interno dell'attività formativa a distanza. Sarà cura del soggetto organizzatore del corso stabilire il numero e la ripartizione degli stessi sull'intero arco temporale dell'attività formativa realizzata in modo tale da garantire "con un sufficiente grado di certezza" che il discente abbia seguito effettivamente e in maniera continuativa il corso a distanza.

Consapevoli della criticità della problematica esposta, il Consiglio Nazionale ha allo studio delle proposte di modifica della regolamentazione vigente.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio